

102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Artico	olo vic	iente	Ired
AI UUU	אוט טונ	1011LC	IIEU

## Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci

- 1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.
- 2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

## modifiche e precedente normativa |blue

## ---- precedente normativa di riferimento

Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti



102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purchè la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.

Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

## Documenti collegati:

la giurisprudenza | green

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed



102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 02)

Decreto del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, I.fall. - Legittimazione al reclamo del creditore ipotecario - Sussistenza - Mancata opposizione alla proposta concordataria - Irrilevanza - Fondamento. In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura di ......

102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 102 Finanziamenti prededucibili dei soci - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 182-quater(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16347 del 21/06/2018 (Rv. 649535 - 02)</u>

Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Fideiussione - Preventiva escussione - Necessità. In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis I.fall., sono prededucibili i crediti derivanti dai

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

fine